

1.6 A fronte del nuovo CVI, aggiornato in 5.262,088 milioni di euro, il fabbisogno residuo a carico dell'Italia è pari a complessivi 1.301,65 milioni di euro, corrispondente al costo del sesto lotto costruttivo, attualmente privo di copertura finanziaria.

1.7 Viene confermato il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, che prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032.

2. Autorizzazione all'avvio del quinto lotto costruttivo

2.1 Viene autorizzato l'avvio del quinto lotto costruttivo, il cui importo risulta aggiornato a 456,770 milioni di euro, interamente coperti da risorse MEF per 456,584 milioni di euro e da fonti di enti locali per 0,186 milioni di euro, come indicato nella tabella 3 di cui al punto 1.5.

3. Ulteriori disposizioni e prescrizioni

3.1 Per assicurare la piena coerenza dei dati finanziari, si raccomanda che tutti gli importi delle tabelle e della documentazione prodotta da BBT-SE siano riportati in milioni di euro, con l'aggiunta di tre decimali dopo la virgola, coerentemente con quanto previsto nel Contratto di programma, parte investimenti, tra MIT e RFI.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia al CIPESS, entro il mese di marzo di ciascun anno, una informativa sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai lotti costruttivi finanziati, all'evoluzione dei costi con le relative motivazioni, all'assegnazione e all'incasso effettivo dei fondi UE, inclusi i fondi CEF. Tale informativa darà anche conto in particolare dell'evoluzione del costo dei lotti 5 e 6, dando evidenza dell'articolazione delle diverse fasi e attività e degli aggrimenti attuativi.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvede alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tutta la documentazione con l'indicazione delle grandezze finanziarie, riportandole sistematicamente alla terza cifra decimale dopo il milione.

3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma, al fine evitare incrementi di costo dell'opera.

3.5 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.6 Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni.

3.7 Ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

*Il Ministro
per gli affari europei,
il PNRR e le politiche
di coesione
con funzioni
di Presidente
FOTI*

*Il Segretario
MORELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1219*

26A05224

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2026.

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 59/2026).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare gli articoli 148 e 149;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle



richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'IVASS predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività realizzate per contrastare le frodi nel settore assicurativo;

Visto il regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, recante la disciplina della banca dati sinistri;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, in materia di parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;

Visto il provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, in materia di indicatori e livelli di anomalia di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 108, modificato dal provvedimento IVASS n. 158 del 21 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – «Codice della strada»;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo danni 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

c) «CARD»: la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

d) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

e) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

f) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;

g) «furto d'identità»: la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p.;

h) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le società di cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

i) «imprese di assicurazione comunitarie»: le società di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;

j) «imprese designate»: le imprese designate dall'IVASS ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla gestione dei sinistri per conto del Fondo garanzia vittime della strada (FGVS);

k) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;

l) «intermediari»: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

m) «intestazione fittizia»: fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quando stabilito all'art. 94-bis del codice della strada;

n) «IVASS» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e per le imprese comunitarie l'organo della società cui competono la gestione dell'impresa, l'assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;

p) «parametri di significatività»: gli indicatori del rischio frode individuati dall'IVASS con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;

q) «posizioni di danno»: numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte analiticamente per categoria di danno: danno a cose e lesioni alla persona;

r) «relazione»: la relazione in tema di attività antifrode di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;



s) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

t) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggi, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;

u) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

v) «sinistro chiuso senza seguito per attività antifrode»: il sinistro archiviato a seguito degli approfondimenti antifrode e senza che siano stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento danni nei confronti del presunto danneggiato/creditore;

w) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;

x) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;

y) «sinistro oggetto di disconoscimento»: il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l'accadimento dell'evento;

z) «sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD»: sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l'applicabilità della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilità dei conducenti;

aa) «stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi»: gli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l'esercizio a seguito dell'attività antifrode svolta, dovendosi con ciò intendere gli importi relativi ai sinistri chiusi senza seguito per attività antifrode al lordo degli oneri sostenuti a essa connessi;

bb) «unità di rischio»: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato, o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.

Art. 4.

Finalità della relazione

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

Art. 5.

Contenuto della relazione

1. Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.

2. Il prospetto denominato «MANFR_S2P1» (allegato 1) contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualità di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri:

- a. denunciati nell'esercizio di riferimento rapportati alle unità di rischio;
- b. esposti al rischio frode;
- c. oggetto di specifico approfondimento;
- d. chiusi senza seguito per attività antifrode;
- e. per i quali sono state presentate denunce/querele;
- f. oggetto di disconoscimento

3. Il prospetto denominato «MANFR_S2P2» (allegato 2) contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.

4. Il prospetto denominato «MANFR_S3P1» (allegato 3) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti e al relativo esito.

5. Il prospetto denominato «MANFR_S3P2» (allegato 4) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d'identità e intestazione fittizia.

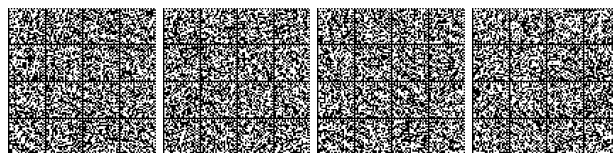
6. Il questionario (allegato 5) contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri.

Art. 6.

Modalità e termini

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica trasmettono la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell'esercizio di riferimento abbiano gestito esclusi-



vamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'obbligo di invio dell'allegato 4 di cui all'art. 5.

3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell'esercizio di riferimento sono esonerate dall'invio dei modelli di cui all'art. 5.

4. Le modalità tecniche di trasmissione dei prospetti e del questionario sono riportate nel documento denominato «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attività antifrode», unitamente a un prospetto in formato excel esemplificativo del tracciato dati, presenti entrambi nel sito dell'IVASS nella sezione dedicata alle banche dati R.C. auto e Antifrode.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento Isvap del 9 agosto 2012, n. 44 ed il provvedimento IVASS del 19 marzo 2013, n. 1.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2026

*p. Il Direttorio integrato
Il governatore
della Banca d'Italia*
PANETTA

26A05162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo EG Stada Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 293/2026 del 25 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2024/2391.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO EG STADA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano - Italia.

Confezioni:

«20000 UI capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178149 (in base 10) 1D17V5 (in base 32);

«20000 UI capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178152 (in base 10) 1D17V8 (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178164 (in base 10) 1D17VN (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178176 (in base 10) 1D17W0 (in base 32);

«100000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046178188 (in base 10) 1D17WD (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

